



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

### COMUNICATO UFFICIALE N° 93 DEL 20 GENNAIO 2010

#### 1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 11 gennaio 2010, ha adottato le seguenti decisioni

##### Collegio composto dai Sigg.ri:

- |              |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA     | COMPONENTE; |
| - Avv. Anna  | PIANE      | COMPONENTE; |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

##### RECLAMO n° 60 della Società A.C. ARSENAL TREBISACCE

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 81 del 24.12.2009 (UN punto di penalizzazione in classifica, ammenda di € 800,00, squalifica del campo di giuoco, con decorrenza immediata, per QUATTRO giornate di disputarsi a porte chiuse).**

##### LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo,

sentita la reclamante nonché l'arbitro, a chiarimenti, alla presenza del rappresentante dell'A.I.A. Paone Antonio;

##### RILEVA

La reclamante chiede l'annullamento della sanzione comminata lamentando una inesatta applicazione della normativa di riferimento. La doglianza si basa sull'asserzione secondo cui le modalità con cui si è verificata l'aggressione all'arbitro impediscono la configurazione della responsabilità ai sensi dell'art. 14 C.G.S. (*Responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori*) che al numero 1 testualmente recita:

Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all'interno dell'impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone.

Sostiene nel merito l'Arsenal Trebisacce che i fatti censurati si sono verificati in luogo diverso e distante circa 10 chilometri dallo stadio in cui la gara si era disputata e che la gara stessa si è svolta in un clima di assoluta correttezza e serenità per cui nessuna negligenza può essere imputata alla società che conseguentemente può definirsi estranea ai fatti.

L'arbitro nel rapporto di gara, nella denuncia presentata ai Carabinieri e nella audizione telefonica a chiarimenti con la Commissione Disciplinare Territoriale, ha confermato tale assunto, specificando da un lato di essersi intrattenuto nelle adiacenze del bar in quanto - pur avendo constatato la presenza di sostenitori dell'Arsenal Trebisacce, riconosciuti dalle sciarpe che portavano al collo - nulla lasciava presagire che gli stessi avrebbero tenuto quello sconsiderato comportamento e dall'altro che il bar non si trovava nelle aree esterne immediatamente adiacenti lo stadio ma a circa otto chilometri di distanza dall'impianto.

Le risultanze istruttorie comprovano incontrovertibilmente che, fermo restando l'assoluto disvalore morale e sociale del grave atto di vile aggressione nei confronti di una persona inerme, la tesi della reclamante merita pregio non integrando gli accadimenti in esame la fattispecie astratta decritta all'art. 14 C.G.S..

Il reclamo è pertanto da accogliere.

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo revoca tutte le sanzioni in epigrafe e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 18 gennaio 2010, ha adottato le seguenti decisioni

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

- Avv. Luigi COMBARIATI PRESIDENTE;  
- Avv. Carlo ROTUNDO COMPONENTE;  
- Avv. Maurizio RODINO' COMPONENTE;

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

**RECLAMO N. 61 del Sig. TROMBINO Eugenio (Società Interlogos)**  
**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U.n° 24 del 24.12.2009 S.G.S.(inibizione a svolgere ogni attività fino al 01/04/2010).**

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;  
sentito il Sig. Trombino Eugenio, dirigente accompagnatore della società Interlogos, che ha insistito per l'annullamento, o in via subordinata, per la riduzione della sanzione richiamando le argomentazioni esposte nel reclamo;  
considerato che dagli atti ufficiali di gara, che fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati, risulta che il Sig. Trombino ha reiteratamente offeso e minacciato l'arbitro, entrando, altresì, abusivamente nel suo spogliatoio;  
che il Sig. Trombino, pur contestando tale ricostruzione dei fatti ridimensionando l'episodio, ha comunque ammesso di aver offeso il direttore di gara in occasione della sua espulsione;  
che, pertanto, nel contrasto tra le due versioni, rimane incontestabile la condotta antisportiva del reclamante per le offese proferite nei confronti dell'arbitro;  
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del Sig. Trombino Eugenio

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce l'inibizione al Sig. TROMBINO Eugenio fino al 15 FEBBRAIO 2010.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo al reclamante.

**RECLAMO N. 62 della Società ATHLETES WORLD PIZZO**  
**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 33 del 16.12.2009 (Ammenda di € 80,00, squalifica del calciatore TRIPODI Alessandro per QUATTRO gare effettive.)**

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;  
sentita la società reclamante, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.  
La commissione espone quanto segue:  
L'arbitro ha riferito di essere stato spintonato e di aver subito minacce e offese a fine gara dal sig.Tripodi Alessandro, calciatore della società Athletes World Pizzo, il quale veniva allontanato da alcuni suoi dirigenti per ben due volte mentre continuava ad urlare gravi minacce.  
Pur tenendo in debito conto la successiva lettera di scuse del calciatore Tripodi all'arbitro per l'eccessiva reazione, a suo dire limitata però ad una protesta verbale, escludendo di aver toccato l'arbitro, la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice va ritenuta congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati.  
Va sottolineato e ribadito che gli atti ufficiali di gara fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati e, pertanto, la condotta del Tripodi deve essere sanzionata sulla base delle risultanze ufficiali.  
Relativamente alla ammenda comminata alla società per il comportamento dei tifosi che entravano in campo proferendo offese nei confronti del direttore di gara, la reclamante contesta che nel referto non viene specificata l'appartenenza dei tifosi ad una squadra o all'altra.  
In ogni caso deve affermarsi la responsabilità della società reclamante per l'entrata abusiva in campo dei tifosi a fine gara, quale società responsabile dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara (art.4, comma 4 del C.G.S.).  
Si osserva, inoltre, che non risultano agli atti né la presenza, né la richiesta della forza pubblica da parte della stessa società.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**RECLAMO N. 63 della Società A.S.D. URIA 2000**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n° 37 del 7.1.2010 (punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentita la società reclamante, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

## OSSERVA

1.- In data 20.12.2009 si disputava la gara valevole per il campionato di Seconda Categoria fra il Real Sellia Marina e l'Uria 2000. Sin dall'inizio della partita, la Società Uria 2000 schierava in campo numero quattro calciatori nati dal 1° gennaio 1989 e precisamente: Mauro Nicola, nato il 16.11.1992; Sanzone Fabio, nato il 4.1.1989; Canino Francesco, nato il 19.9.1990 e Fazio Lorenzo, nato l'11.9.1990.

2.- Al 32° minuto di gioco del secondo tempo, il giocatore Sanzone Fabio veniva espulso dal terreno di gioco, restando così con numero di tre giocatori nati dopo il 1° 1.1989.

3.- Al 47° minuto di gioco del secondo tempo, la Società Uria sostituiva il giocatore Fazio Lorenzo con il giocatore Parrotta Giovanni, nato l'11.8.1987, e concludeva la gara con due giocatori nati dopo il 1° 1.1989.

4.- Decidendo il ricorso presentato dalla Soc. Real Sellia Marina, il competente Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 37/2010, irrogava alla Società Uria 2000 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

Riteneva il primo giudice che, la Soc. Uria, avendo schierato per sua scelta numero quattro giocatori "under", non avrebbe potuto, sebbene dopo l'espulsione di uno di essi, sostituire uno dei tre rimasti in campo con altro giocatore eccedente i limiti d'età, con ciò violando la disposizione relativa all'impiego obbligatorio di calciatori "under".

5.- Avverso la decisione ha proposto ricorso a questa Commissione Territoriale la Soc. Uria 2000, chiedendone la riforma.

**-a)** La questione all'attenzione della Commissione non è per nulla pacifica, sia per l'ambigua formulazione delle disposizioni regolamentari, che si prestano a interpretazioni differenti, sia per l'incompleta considerazione dei casi che possono verificarsi in concreto.

**-b)** Il dato regolamentare, da cui prendere le mosse, è il C.U. n. 2/89 del Comitato Regionale Calabria, che con riferimento ai limiti di partecipazione calciatori in relazione all'età, aveva reso noto: *"Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria, in relazione alla facoltà concessagli dalla Lega Nazionale Dilettanti con Comunicato Ufficiale n. 1, ha stabilito che nelle gare dell'attività ufficiale 2009-2010 le società partecipanti al Campionato Dilettanti di Seconda Categoria hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno TRE calciatori nati dal 1° gennaio 1989, in poi"*.

Precisa la disposizione: *"Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche il caso d'infortunio dei calciatori nati dal 1° gennaio 1989, in poi."*

La norma, quindi, dopo aver prescritto che ogni squadra partecipante al Campionato di Seconda Categoria debba schierare almeno tre giocatori nati dopo il 1° 1.1989, i quali debbono restare in campo per tutta la durata della gara e possono essere sostituiti soltanto con giocatori che abbiano le stesse caratteristiche anagrafiche, prevede due eccezioni.

In particolare, prevede che l'obbligo venga meno: a) nel caso in cui uno o più "under" siano espulsi dal campo; b) nel caso in cui uno o più "under" siano vittima d'infortunio di gioco e la squadra d'appartenenza abbia esaurito il numero di sostituzioni disponibili.

In tali casi la gara può legittimamente terminare con un numero di "under" inferiore ai tre previsti.

La *ratio* delle disposizioni è evidentemente rivolta a favorire l'inserimento nell'attività agonistica di giovani calciatori, imponendo a carico delle Società una particolare attenzione per il settore giovanile. Tale esigenza dell'ordinamento calcistico prevale sull'interesse delle singole squadre a schierare in campo la migliore compagine a disposizione.

La norma, per il suo carattere derogatorio, è da considerarsi eccezionale. Di essa deve, quindi, farsi applicazione prudente e il più possibile aderente agli intenti che l'ordinamento si propone, tenendo sempre presenti i contrapposti interessi coinvolti.

E, pertanto, della norma non può darsi una lettura ermeneutica che superi il dato normativo e le ragioni che l'hanno ispirato, né procedere a una interpretazione estensiva che arrivi a pregiudicare la singola Società calcistica.

**-c)** Le superiori argomentazioni conducono a ritenere che nel caso di specie, come sopra descritto, non sia possibile rinvenire nel comportamento della Società Uria alcuna violazione regolamentare.

Avvenuta l'espulsione di uno dei calciatori "obbligatori" e verificatasi l'eccezione prevista dalla disposizione, la Società avrebbe potuto continuare regolarmente la gara mantenendo solo due giocatori "obbligatori" in campo.

Senonché la Società aveva schierato sin dall'inizio quattro giocatori nati dopo il 1° 1.1989 (mentre il suo obbligo era limitato soli tre giocatori) e ciò ha indotto il primo giudice a ritenere che, comunque (e malgrado l'espulsione), essa avrebbe dovuto terminare la gara con tre "under" e che fosse inammissibile sostituire uno di questi con un giocatore più anziano.

Così ragionando, però, si verificherebbe il paradossale effetto di penalizzare una Società che, non solo ha rispettato la norma, ma ha schierato in campo giocatori "under" in eccedenza rispetto al minimo (tre) prescritti.

Deve, al contrario, affermarsi che al verificarsi dell'espulsione (e quindi al compiersi dell'eccezione prevista dalla normativa) la Società rispetti il suo obbligo terminando la gara con due "under", essendole consentito scendere sotto il numero legale, e che la sostituzione del un quarto "under" schierato in eccedenza non comporti alcuna violazione.

**-d)** Non si ignora che una risalente giurisprudenza formatasi in un caso analogo (anche se non identico) si è espressa in maniera opposta (C.A.F. 14.2.2002, in C.U. 22/C), sulla considerazione che la sostituzione del quarto giocatore "under" schierato in campo con altro più anziano, dopo che era avvenuta l'espulsione di altro "under", costituisce frutto di una scelta tecnica del tutto volontaria e non obbligata, nel senso che la Società poteva continuare a schierare tre giocatori nel rispetto dei limiti d'età.

La decisione predetta, tuttavia, trascura di considerare, appunto, che l'obbligo della Società è limitato a schierare sin dall'inizio della gara tre elementi giovani e che l'evento espulsione attiva immediatamente la clausola di salvaguardia che consente di portare a termine la gara al di sotto del numero legale, senza che ciò abbia alcuna influenza sulla sorte degli "under" che sia stati schierati in eccedenza.

Del resto, come autorevolmente osservato in dottrina (A. Pesciaroli, *Come fare i reclami nel calcio*, Roma, 2004, p.235), la conclusione cui perviene la giurisprudenza predetta resta aperta a valutazioni opposte.

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso proposto dalla Soc. Uria 2000 delibera :

- 1.- annulla la decisione del Giudice Sportivo pubblicata nel C.U. n. 37 del 7.1.2010, ripristinando il risultato di 1-2 acquisito in campo in favore della Uria 2000;
- 2.- dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della Società reclamante.

#### **RECLAMO N. 64 della società S.S. TORRETTA**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 87 del 8.1.2010 ( inibizione a svolgere ogni attività fino al 26.05.2010 al dirigente Sig. TURCO Salvatore).**

#### LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

rilevato che la sanzione inflitta dal primo giudice a carico del Sig. Turco Salvatore, dirigente della società Torretta, è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi